

Statuto

Art. 1

Viene costituito ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 fra la Provincia di Udine e i Comuni di Buttrio, Campolongo al Torre, Cassacco, Cervignano del Friuli, Faedis, Gemona del Friuli, Pagnacco, Povoletto, Pradamano, Remanzacco, Ruda, Tavagnacco, Tolmezzo, Tricesimo, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinico, Carlino, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco e Udine, un Ente Consorziale denominato «Consorzio per l'assistenza medico-psico-pedagogica» con sede a Cervignano del Friuli, in via Sarcinelli n. 113.

Il Consorzio è Ente pubblico dotato di personalità giuridica e persegue esclusivamente fini assistenziali, anche agli effetti dell'articolo 88 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 917/1986, attraverso la gestione delle attività di cui alla legge 104/1992 e alla legge regionale 41/1996 nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate.

Viene inoltre promossa ogni altra iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di specializzazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap.

Favorisce altresì l'integrazione fra i servizi socio-educativo-assistenziali e quelli sanitari, secondo le vigenti disposizioni di legge e gli accordi di programma.

Al Consorzio si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

La durata del Consorzio è stabilita in anni dieci a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Art. 2

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei revisori.

Art. 3

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti consorziati o loro delegati; la rappresentanza in seno all'Assemblea di ogni singolo consorziato è così determinata:

- a) per i Comuni dell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» viene attribuita una quota pari al 60% delle quote consortili in rapporto alla popolazione residente sul territorio di ogni singolo comune al 31 dicembre 1996;
- b) all'Amministrazione provinciale viene attribuita una quota pari al 32%;
- c) al Comune di Udine viene attribuita una quota pari al 5%;
- d) agli altri Comuni consorziati non appartenenti all'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» viene attribuita una quota pari al 3% delle quote consortili, suddivisa in base alla popolazione residente sul territorio di ogni singolo comune al 31 dicembre 1996.

Qualora uno dei Comuni di cui al precedente comma lettere c) e d) decidesse di rassegnare al Consorzio la delega dei servizi previsti dall'articolo 6 comma 1, lettere e), f), g), h) della legge regionale 41/1996, le quote di cui al precedente comma lettere a), b), c), d) verranno rideterminate in rapporto alla popolazione residente nel territorio di ogni singolo Comune.

Potranno entrare a far parte del Consorzio altri Comuni che inoltreranno formale richiesta all'Assemblea, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 25 della legge 142/1990. Sulla domanda presentata l'Assemblea dovrà pronunciarsi entro due mesi rideterminando in caso di ammissione le quote di rappresentanza in seno all'Assemblea consortile.

L'ammissione al Consorzio avrà effetto dal 1° gennaio successivo.

Qualora uno di questi Comuni decida di recedere dal Consorzio, la Provincia avrà garantito l'esercizio di opzione sulle relative quote.

Ogni modifica statutaria che genera aumento o diminuzione del capitale di dotazione va comunicata a tutti gli Enti che detengono, seppur virtualmente, quote di capitale del Consorzio.

L'Assemblea consortile provvederà all'approvazione delle quote di rappresentanza di ogni singolo socio ed al loro aggiornamento.

Ciascun Ente consorziato ha la facoltà di recedere dal Consorzio, prima della scadenza, trascorso un periodo di almeno tre anni dalla firma della Convenzione.

La comunicazione di recesso, corredata dalla deliberazione consiliare, va presentata al Consorzio entro il mese di giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Assemblea prende atto della comunicazione di recesso entro il mese di agosto, provvede alla rideterminazione delle quote di rappresentanza e invia agli enti consorziati gli atti per gli adempimenti di competenza.

L'Ente che recede rimane obbligato agli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

L'Assemblea è convocata con avviso personale, da inviare per lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, contenente l'indicazione dell'ora, giorno e luogo della riunione, oltre all'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, oltre la maggioranza delle quote di rappresentanza, è necessaria la presenza della maggioranza degli enti consorziati.

Delle deliberazioni assembleari è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore del Consorzio, il quale funge da Segretario.

I verbali sono trasmessi in copia agli Enti consorziati, entro il termine di pubblicazione degli atti all'Albo del Consorzio.

Le decisioni s'intendono approvate con il voto della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio.

Art. 4

Spetta all'Assemblea Consortile:

1. nominare e revocare motivatamente il Presidente del Consorzio, con il voto favorevole

corrispondente alla maggioranza assoluta delle quote consortili;

1. bis nominare e revocare motivatamente i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. nominare con le stesse modalità di cui al precedente punto, il Direttore e procedere alla sua eventuale motivata revoca nel rispetto della normativa vigente;
3. rideterminare le quote di rappresentanza di cui all'articolo 3 e le quote di partecipazione dei consorziati;
4. fissare l'indennità di carica del Presidente in misura non superiore al 60% delle indennità di carica attribuita al Sindaco del Comune consorziato di maggiori dimensioni della Bassa Friulana;
5. fissare l'indennità di carica da attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 40% a quella attribuita agli Assessori del Comune consorziato di maggiori dimensioni della Bassa Friulana;
6. nominare il Collegio dei revisori e determinare la loro indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
7. approvare i Bilanci preventivi ed i conti consuntivi, previa trasmissione degli stessi agli Enti consorziati almeno quindici giorni prima;
8. approvare il Regolamento speciale di cui all'articolo 21 del Testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578, nonché tutti i regolamenti non attribuiti alla competenza specifica del Consiglio di Amministrazione;
9. impartire le direttive generali d'azione del Consorzio e i criteri per la determinazione delle rette;
10. approvare apposito regolamento che disciplini le modalità di partecipazione delle associazioni degli utenti e delle loro famiglie allo svolgimento delle attività del Consorzio;
11. approvare le tariffe per i servizi erogati a favore degli enti non consorziati.

Art. 5

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea, rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) rappresentare il Consorzio a tutti gli effetti istituzionali;
- c) vigilare sull'andamento generale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) assumere i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica di detto organo alla prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 6 (sei) membri nominati dall'Assemblea consortile, con voto limitato a 3 nominativi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per gli studi compiuti, per le funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, associazioni attive nel sostegno dei disabili per uffici pubblici ricoperti.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i componenti degli associazioni attive nel sostegno ai portatori di handicap che abbiano almeno un triennio di comprovata attività.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Sono comunque revocabili in qualsiasi momento dall'Assemblea. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di parola.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti a maggioranza.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto apposito verbale.

Art. 7

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel proprio seno il Vice-Presidente;
- b) Predisporre i bilanci preventivi;
- c) provvedere all'approvazione della Pianta organica e al piano delle assunzioni
- d) vigilare sul buon andamento dell'attività del Consorzio curandone la gestione;
- e) approvare i regolamenti interni necessari al funzionamento dei servizi;
- f) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento dell'Ente non demandata all'Assemblea o al Presidente.

Art. 8

Il Direttore, organo amministrativo, è nominato dall'Assemblea Consortile. Deve possedere i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti dal Regolamento Speciale.

Esso viene nominato con le modalità previste dalla normativa vigente per le Aziende speciali per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Svolge le funzioni di cui all'articolo 33 e 34 del D.P.R. 4 ottobre 1986, nr. 902, ponendo in essere atti di amministrazione ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi consortili, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, il cui operato è normato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In particolare supporta gli organi di indirizzo e quelli esecutivi nella stesura, elaborazione e realizzazione di direttive e programmi per il raggiungimento di obiettivi che siano armonizzati con i principi generali per i diritti della persona disabile e perseguano l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata, secondo i dettami della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 e successive norme di attuazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo.

Nel caso che il Consiglio di Amministrazione non intenda adeguarsi al parere del Direttore, deve congruamente motivare le ragioni del dissenso.

Con il provvedimento di nomina l'Assemblea determina l'ammontare del compenso da attribuire al Direttore, tenendo conto della complessità ed articolazione delle funzioni e delle responsabilità ad esse connesse.

Risponde dei risultati ottenuti; il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, verificato dall'Assemblea, costituisce elemento di possibile revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea.

Art. 9

L'attività del Collegio dei revisori è disciplinata dall'articolo 57 della legge 142/90, e dalle altre norme e direttive in materia.

Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 10

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) quote della Provincia e dei Comuni consorziati;
- b) quote e trasferimenti degli altri Enti con i quali vengono stipulate convenzioni o accordi di programma;
- c) proventi diversi derivanti da contributi della regione e di altri enti pubblici e privati;
- d) lasciti, donazioni, contribuzioni diverse di privati;
- e) contributi degli utenti alle spese di gestione, in base a specifici regolamenti;
- f) tariffe e corrispettivi.

Art. 11

I contributi posti a carico degli Enti consorziati sono versati in due rate uguali entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno.

In caso di inadempienza si provvederà a mezzo ruolo con addebito degli interessi legali di mora.

Art. 11 bis

L'assemblea consortile provvederà ad approvare l'entità patrimoniale al 31 dicembre 1997 e ad attribuire ai vecchi soci, in maniera virtuale, le quote di spettanza.

Art. 12

In sede di rideterminazione delle quote, a seguito delle deleghe all'Azienda per i Servizi Sanitari, ai Comuni interessati sarà attribuita, in maniera virtuale, una quota del patrimonio. I beni mobili ed immobili, con vincolo di destinazione, saranno dati in comodato al gestore dei servizi.

In caso di estinzione del Consorzio il patrimonio è ripartito in proporzione alle quote di ognuno, come determinate dai precedenti articoli 3 e 11 bis.

In caso di recesso di uno dei soci, questi non potrà pretendere la liquidazione della sua quota di patrimonio, essendo l'intero patrimonio dell'Ente vincolato al raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Al momento dello scioglimento le quote ricapitalizzate verranno liquidate anche agli Enti che hanno effettuato il recesso anticipato.

Art. 13

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'Albo del Consorzio e degli Enti consorziati, per 15 giorni consecutivi.

La costituzione del Consorzio, in base al nuovo statuto, acquista efficacia all'atto della stipulazione della convenzione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.

Il Segretario/Direttore del Consorzio appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al comma 1.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

In particolare, per quanto attiene l'organizzazione degli uffici e del personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 51 della legge 142/1990.

Norma transitoria

Gli Enti facenti parte del Consorzio alla data del 1 gennaio 1997 ed il cui territorio non è compreso in quello dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto possono recedere dal Consorzio entro 180 giorni da quando lo Statuto modificato diventerà esecutivo.

Convenzione

Art. 1

In conformità alle previsioni degli articoli 23, 24, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 viene

costituito fra la Provincia di Udine e i Comuni di Buttrio, Campolongo al Torre, Cassacco, Cervignano del Friuli, Faedis, Gemona del Friuli, Pagnacco, Povoletto, Pradamano, Remanzacco, Ruda, Tavagnacco, Tolmezzo, Tricesimo, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turignano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco e Udine, un Consorzio per la gestione coordinata ed efficiente di servizi di assistenza ai portatori di handicap secondo lo Statuto che viene approvato congiuntamente al presente atto (allegato «A»)

Art. 2

Il Consorzio, avrà durata di anni 10 a partire dalla data fissata dall' articolo 13 dello Statuto e si intenderà rinnovato di 10 anni in 10 anni in mancanza di espressa volontà contraria manifestata da parte della maggioranza delle quote e degli Enti consorziati, con formale deliberazione almeno 12 mesi prima del termine di scadenza, salvo in ogni caso il diritto di recedere secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

L'eventuale rinnovo dovrà avvenire previa verifica delle quote di partecipazione riferite alla popolazione.

Lo scioglimento del Consorzio potrà avvenire oltre che per scadenza, per esaurimento del fine e per provvedimento dell'Autorità.

Art. 3

Le norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono contenute nello Statuto dell'Ente il quale prevede, altresì, che tutte le deliberazioni dell'Assemblea consortile vengano trasmesse in copia ai consorziati entro il termine di pubblicazione delle stesse all'Albo del Consorzio.

Art. 3 bis

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti consorziati o loro delegati: la rappresentanza in seno all'Assemblea di ogni singolo consorziato è così determinata:

- a) per i Comuni dell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» viene attribuita una quota pari al 60% delle quote consortili in rapporto alla popolazione residente sul territorio di ogni singolo Comune al 31 dicembre 1996;
- b) all'Amministrazione provinciale viene attribuita una quota pari al 32%;
- c) al Comune di Udine viene attribuita una quota pari al 5%;
- d) agli altri Comuni consorziati non appartenenti all'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» viene attribuita una quota pari al 3% delle quote consortili, suddivisa in base alla popolazione residente sul territorio di ogni singolo Comune al 31 dicembre 1996.

Qualora uno dei Comuni di cui al precedente comma lettere c) e d) decidesse di riassegnare al Consorzio la delega dei servizi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere e) f) g) h) della legge regionale 41/1996, le quote di cui al precedente comma 1 lettere a) b) c) d) verranno rideterminate in rapporto alla popolazione residente di ogni singolo Comune.

Qualora uno di questi Comuni decida di recedere dal Consorzio, la Provincia avrà garantito l'esercizio di opzione sulle relative quote.

L'Assemblea consortile provvederà all'approvazione delle quote di rappresentanza di ogni

singolo socio ed al loro aggiornamento.

Art. 4

La misura della partecipazione alla spesa annuale dei Comuni consorziati viene così ripartita:

- a) per il 50% quale quota di partecipazione, con le modalità stabilite dall'articolo 3 dello Statuto (quote di rappresentanza):
- b) per il 50% mediante una tariffa ripartita proporzionalmente all'entità dei servizi utilizzati,

A tale scopo viene individuato, quale unico indice di riparto, il numero degli utenti in carico, residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si approva il bilancio.

La misura della partecipazione alla spesa annuale della Provincia, riferita all'esclusivo punto a) è determinata:

- 1) sulla base della contribuzione erogata per il 1997 rapportata al numero di abitanti previsti dal Consorzio per i servizi di cui all'articolo 6 comma 2, della legge regionale 41/1996. Detta partecipazione verrà rivalutata annualmente secondo il parametro ISTAT sul costo della vita;
- 2) sulla base di progetti obiettivo proposti annualmente dalla Provincia.

Art. 5

Il Consorzio informa la sua azione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di gestione.

Art. 6

I servizi a favore di Comuni non Consorziati saranno resi in base ad apposite tariffe approvate dall'Assemblea consortile.

Art. 7

La liquidazione conseguente lo scioglimento del Consorzio è compiuta da un liquidatore nominato dall'Assemblea.

Il liquidatore può compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione e può alienare, anche in blocco, i beni consortili, e concludere transazioni.

Egli rappresenta il Consorzio anche in giudizio.

Art. 8

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli enti consorziati e tra questi ed il Consorzio in ordine al presente contratto, sarà deferita ad un arbitro nominato dall'Assemblea il quale deciderà quale amichevole compositore libero da formalità di procedura e inappellabilmente.